

ATTO N. 880

DISEGNO DI LEGGE
di iniziativa della Giunta regionale
(deliberazione n. 1197 del 3.10.2001)

*“Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17/5/1994,
n. 14 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il
prelievo venatorio”*

*Depositato al Servizio Assistenza agli Organi,
Iter Procedimenti e Sistema Informativo il 9.10.2001*

Trasmesso alla III Commissione Consiliare Permanente il 9.10.2001



REGIONE DELL'UMBRIA

OGGETTO: MODIFICAZIONI-INTEGRAZIONI L.R. N. 14/94 MATERIA
PROTEZIONE FAUNA E PRELIEVO VENATORIO. DISCIPLINA
DELLE DEROGHE ALLE DIRETTIVE CEE N.409/79 E DELLA
CACCIA ALLA SELVAGGINA MIGRATORIA.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

03/10/2001 n. 1197

		presenti	assenti
LORENZETTI MARIA RITA	Presidente	X	
MONELLI DANILO	Vice Presidente	X	
BOCCI GIANPIERO	Assessore	X	
DI BARTOLO FEDERICO	Assessore	X	
GIROLAMINI ADA	Assessore	X	
GROSSI GAIA	Assessore		X
MADDOLI GIANFRANCO	Assessore	X	
RIOMMI VINCENZO	Assessore	X	
ROSI MAURIZIO	Assessore	X	

Presidente : LORENZETTI MARIA RITA

Relatore : BOCCI GIANPIERO

Direttore: BECCHETTI CIRO

Segretario Verbalizzante : MANUALI PAOLA

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 23 del proprio Regolamento interno;

Vista la relazione illustrativa e la proposta di disegno di legge presentata dal Direttore Regionale Attività Produttive avente per oggetto: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio. Disciplina delle deroghe alla Direttiva CEE n. 409/79 e della caccia alla selvaggina migratoria";

Considerato che data l'urgenza della adozione del presente provvedimento non è stato possibile acquisire il parere del Comitato Legislativo e che pertanto si provvederà a sottoporre il disegno di legge all'esame di detto Comitato e a trasmettere il relativo parere al Consiglio regionale prima della discussione dell'atto;

Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, in deroga alle procedure previste dall'art. 23 del proprio Regolamento interno, in considerazione dell'urgenza della sua applicazione;

Dato atto che il provvedimento non necessita di copertura finanziaria perché la sua applicazione non comporta alcuna spesa aggiuntiva per l'Amministrazione regionale;

Visto il Regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi, espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio. Disciplina delle deroghe alla Direttiva CEE n. 409/79 e della caccia alla selvaggina migratoria", e la relazione che lo accompagna;
- 2) di incaricare l'Assessore Gianpiero Bocci di rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e di assumere tutte le iniziative necessarie;
- 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi dell'art. 46, comma 3, del Regolamento interno del Consiglio regionale.


IL DIRETTORE :



IL PRESIDENTE:




IL RELATORE:



IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE:





Disegno di legge: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio. Disciplina delle deroghe alla Direttiva CEE n. 409/79 e della caccia alla selvaggina migratoria."

RELAZIONE

La Direttiva CEE 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, introduce un regime generale di protezione di tutti gli uccelli selvatici viventi allo stato naturale, stabilendo il divieto di uccisione e di cattura, ad eccezione delle specie elencate nell'allegato II.

I divieti generali prevedono:

- la proibizione di uccidere e catturare in particolare le specie di uccelli elencate nell'allegato I, e di distruggerne le uova e i nidi;
- alcuni divieti e limitazioni nel commercio delle specie di cui all'allegato III;
- la proibizione di alcuni mezzi e metodi di caccia o di cattura (Allegato IV).

Uniche possibilità di deroga a tali divieti sono quelle tassativamente elencate dall'art. 9, per motivi di salvaguardia della salute o della sicurezza pubblica, della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, ai boschi, alle acque o alla fauna selvatica, ai fini della ricerca e dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione o per la cattura di piccole quantità di uccelli per la detenzione o altri impieghi misurati.

In presenza delle condizioni per l'applicazione delle deroghe queste possono essere attuate menzionando i mezzi, gli impianti e i metodi di cattura o di abbattimento autorizzati, le condizioni di rischio e i tempi e i luoghi in cui sono effettuate, l'autorità abilitata al controllo delle condizioni, delle modalità e dei limiti dello svolgimento degli interventi.

La legge 11 febbraio 1992, n. 11, concernente la protezione della fauna selvatica e l'esercizio della attività venatoria, dichiara, al comma 4, dell'art.1, il recepimento integrale della direttiva CEE, ma non contiene una disciplina specifica delle modalità di applicazione delle deroghe.

Questa lacuna ha determinato gravi difficoltà per le Regioni che hanno l'esigenza di attivare interventi, in particolare per la prevenzione dei danni alle colture agricole.

Alcune Regioni hanno introdotto con proprie leggi norme in tema di applicazione delle deroghe (Lombardia, Toscana), mentre per altre Regioni tra cui l'Umbria, che hanno successivamente votato norme in materia, vi è stato il rinvio da parte del Governo che ha dichiarato di competenza statale e non regionale le disposizioni che incidono sull'elenco delle specie cacciabili.

Sulle questione si è espressa la Corte Costituzionale precisando che le Regioni non possono attivare autonomamente le deroghe poiché queste coinvolgono interessi generali di pertinenza dello Stato che deve dettare le regole che assicurino uniformità e organicità al sistema.

In Umbria, in mancanza di specifiche norme statali e regionali in materia, le Province hanno attuato comunque interventi di controllo di popolazioni di specie dannose, in sovrannumero, come lo Storno e il Passero, applicando le disposizioni dell'art. 19 della legge n. 157/92, attuando di fatto una deroga ai divieti posti dalla direttiva CEE, che non consente in generale il prelievo di queste specie.

Al fine di assicurare certezze e di disciplinare correttamente la materia si propone una articolata normativa che risponde ai requisiti richiesti dalla direttiva CEE in termini di definizione delle condizioni, dei limiti e dei controlli previsti nella applicazione delle deroghe.

Esistono infatti le condizioni per il superamento della discussa e contestata questione della competenza regionale in materia di deroghe alla direttiva CEE,

avendo il Governo approvato e presentato al Parlamento un disegno di legge che chiarisce definitivamente la competenza regionale nella disciplina dell'esercizio delle deroghe.



Il secondo aspetto affrontato nella presente proposta di modifica della legge regionale di tutela della fauna e di disciplina del prelievo venatorio, è la autorizzazione alla caccia alla selvaggina migratoria per cinque giorni settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

Questa facoltà, prevista dall'art 18, comma 6, della legge n. 157/92 è stata utilizzata in Umbria, come in molte altre regioni dove esiste una antica e radicata tradizione di caccia alla migratoria, ma è stata oggetto di ricorrente e aspro contenzioso.

I motivi delle censure proposte erano basati sul contenuto dei pareri espressi in merito dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, che ha sistematicamente dichiarato di non essere in possesso di elementi di conoscenza sufficienti per valutare l'impatto del maggior prelievo venatorio e quindi per esprimere parere favorevole sulla autorizzazione alla caccia per cinque giorni settimanali.

Il riconoscimento del modestissimo impatto di questa regolamentazione, basato su studi effettuati in Umbria, e gli autorevoli pareri scientifici acquisiti, che affermano la inesistenza di rischi per la conservazione delle specie interessate dal maggior prelievo venatorio, consentono di proporre una disciplina della caccia nei mesi di ottobre e novembre che preveda la possibilità di caccia per cinque giorni settimanali, esclusivamente alla selvaggina migratoria e solo da appostamento.

Disegno di legge: Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, in materia di protezione della fauna e di prelievo venatorio. Disciplina delle deroghe alla Direttiva CEE n. 409/79 e della caccia alla selvaggina migratoria.



Art. 1.

1. Dopo il TITOLO V - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ VENATORIA - della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, è aggiunto il seguente:

**TITOLO V BIS
APPLICAZIONE DELLE DEROGHE ALLA
DIRETTIVA CEE N. 409/79**

Art. 34 bis

1. Le Province, sentito l'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica, per la finalità previste dall'art. 9 della Direttiva 79/409/CEE, adottano il provvedimento di deroga specificando:

- a) le specie oggetto del prelievo in deroga;
- b) i mezzi, gli impianti ed i metodi di prelievo autorizzati;
- c) i soggetti abilitati;
- d) i periodi, gli orari e i luoghi del prelievo;
- e) il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo in relazione alla consistenza delle popolazioni di ciascuna specie;
- f) i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto;
- g) le motivazioni della adozione del provvedimento con riferimento alle condizioni indicate al comma 1 dell'art. 9 della Direttiva Comunitaria 2 aprile 1979, n. 409.

Art. 34 ter

1. Il provvedimento di deroga non può essere applicato per le specie dichiarate in grave diminuzione numerica dall'Istituto Nazionale per le Fauna Selvatica.

2. La disciplina di attuazione delle deroghe di cui alla presente legge si applica anche alla cattura di esemplari di specie protette per la

cessione ai fini di richiamo di cui al comma 4 dell'art. 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

Art. 34 quater

1. Il prelievo in deroga può essere effettuato dai titolari del tesserino venatorio rilasciato dalla Regione, dotati di apposita scheda per la annotazione, al termine della giornata, dei capi prelevati.

La scheda deve essere fatta pervenire alla Provincia competente compilata in ogni sua parte, entro trenta giorni dal termine di chiusura del periodo di prelievo.

2. Per la mancata annotazione dei capi prelevati sull'apposita scheda è applicata la sanzione amministrativa di cui alla lettera i) del comma 1 dell'art. 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

La mancata trasmissione alla Provincia competente della scheda è sanzionata con la sospensione di un mese del tesserino venatorio regionale per la stagione venatoria successiva.

Art. 34 quinquies

1. Entro il 30 aprile di ogni anno, ciascuna Provincia trasmette alla Regione i dati sul prelievo in deroga disposto.

La Giunta regionale provvede all'invio alle autorità nazionali competenti, della relazione sulla attuazione delle deroghe, ai fini della trasmissione alla Commissione Europea della relazione prevista dall'Art. 9 della Direttiva 79/409/CEE.

Art. 2

1. L'art. 32 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 è così modificato:

a) al comma 2, dopo le parole "martedì e venerdì." sono aggiunte le parole "Dal 1 ottobre al 30 novembre, la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria è consentita per due ulteriori giornate settimanali, con esclusione comunque del martedì e del Venerdì;

b) Il comma 5 è soppresso.

del_deroghe
Ghetti/fp -F-



Per copia conforme
all'originale.



5 OTT. 2001
IL DIRIGENTE